SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 14 febbraio 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1994.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1995, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Europa 1995»;

francobolli commemorativi di Sant'Antonio di Padova, nell'VIII centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Achille Beltrame, nel 50° anniversario della morte;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

francobolli celebrativi del X Congresso della Società europea di oftalmologia;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Biennale di Venezia;

francobolli celebrativi del centenario del cinema;

francobolli celebrativi del XIV Convegno mondiale di relatività generale e fisica della gravitazione;

intero postale celebrativo della XXV edizione del Premio internazionale Asiago d'arte filatelica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1995, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «Europa 1995»;

francobolli commemorativi di Sant'Antonio di Padova, nell'VIII centenario della nascita;

francobolli commemorativi di Achille Beltrame, nel 50° anniversario della morte;

francobolli celebrativi delle manifestazioni per il centenario della radio;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

francobolli celebrativi del X Congresso della Società europea di oftalmologia;

francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Biennale di Venezia;

francobolli celebrativi del centenario del cinema;

francobolli celebrativi del XIV Convegno mondiale di relatività generale e fisica della gravitazione;

intero postale celebrativo della XXV edizione del Premio internazionale Asiago d'arte filatelica.

Art. 2.

Con separato provvedimento verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1995
Registro n. 1 Poste, foglio n. 230

95A0815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1995.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Paolo Piazza, dal dott. Paolo Puccio e dalla dott.ssa Rosa Inzerilli;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1994, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 1994, con il quale il dott. Pietro Mattei è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Paolo Puccio;

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1994, con il quale il nome del predetto dott. Mattei è stato rettificato da Pietro in Piero;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1994, con il quale il rag. Sebastiano Rigoli è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo, in sostituzione del dott. Paolo Piazza;

Visto il proprio decreto in data 29 settembre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 7 ottobre 1994, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per il periodo di sei mesi;

Visto, altresì, il proprio decreto in data 14 dicembre 1994, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Antonio Izzo, prefetto, è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo (Palermo), in sostituzione della dott.ssa Rosa Inzerilli;

Considerato che il dott. Antonio Izzo ha chiesto di essere collocato a riposo a far data dal 27 dicembre 1994;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del predetto, nominando, in seno alla commissione straordinaria, un altro prefetto, attesa la necessità di informare la composizione della commissione medesima alla primaria rilevanza dell'interesse coinvolto, assicurando la presenza dello Stato ad un elevato livello rappresentativo;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 1995;

Decreta:

Il dott. Natale D'Agostino, prefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo (Palermo), in sostituzione del dott. Antonio Izzo.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 47

95A0799

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1995.

Sospensione dalla carica di un deputato regionale della Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 21 gennaio 1995 dal g.i.p. del tribunale penale di Marsala, nei confronti del deputato regionale della Sicilia sig. Giuseppe Giammarinaro per i reati di cui agli articoli 110, 117, 81 cpv., 319, 319-*bis* e 321 del codice penale;

Vista la comunicazione del commissariato dello Stato nella regione Sicilia n. 5/2A2 Ris. del 3 febbraio 1995;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Giuseppe Giammarinaro;

Accertati i presupposti della sospensione previsti dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Giammarinaro è sospeso dalla carica di deputato regionale della Sicilia a decorrere dal 21 gennaio 1995.

In caso di revoca del suddetto provvedimento giudiziario, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 6 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A0836

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 1995.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Novalesa in provincia di Torino e modificazione al decreto ministeriale 23 agosto 1993, n. 556. (Ordinanza n. 2401).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto il verbale del sopralluogo in data 8 ottobre 1992, con il quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato l'esistenza di condizioni di pericolo incombente derivante dalla instabilità del versante sovrastante le abitazioni del comune di Novalesa in località «Campo della Vigna»;

Vista la lettera in data 20 dicembre 1994, prot. n. 10309, della regione Piemonte, con la quale viene rappresentato che occorre provvedere alla costruzione di un vallo paramassi al piede del versante in dissesto non potendo agire in parete con un'opera di consolidamento; che detto vallo può essere costruito solo procedendo alla demolizione di tre fabbricati già sgomberati per fare luogo all'opera paramassi; che si pone il problema della ricostruzione di tali fabbricati in altro luogo già individuato nel territorio comunale; che le procedure amministrative per il finanziamento di detta ricostruzione trovano l'attuazione solo nel disposto della legge 27 marzo 1987, n. 120, art. 1; che con decreto ministeriale 23 agosto 1993, n. 556, del Dipartimento della protezione civile è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 921.298.023 per il consolidamento del movimento franoso in questione; che la spesa autorizzata è posta a carico del fondo per la protezione civile a valere sulla disponibilità della legge 23 dicembre 1992, n. 505, art. 1, comma 2; che per conseguire l'obiettivo rivolto alla pubblica incolumità e per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati si rende necessario emanare apposita ordinanza, con la quale mentre viene autorizzata a carico dei fondi di cui alla legge n. 120 1987, art. 1, la spesa di lire 500 milioni per la ricostruzione dei fabbricati, viene contestualmente ridotta, di pari importo, la precedente autorizzazione di spesa di L. 921.298.023, concessa con decreto ministeriale 23 agosto 1993, n. 556;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere necessarie a ridurre il pericolo incombente derivante dalla instabilità del versante e al fine di dare definitiva sistemazione ai nuclei familiari sgomberati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per la esecuzione degli interventi di cui in premessa è assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa carico all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione la regione Piemonte potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e, comunque, non inferiore a cinque.

Art. 3.

La somma di L. 921.298.023, assegnata alla regione Piemonte con decreto del Dipartimento della protezione civile n. 556 del 23 agosto 1993, per il ripristino dell'opera di consolidamento del suolo a seguito del movimento franoso in località «Campo della Vigna» nel comune di Novalesa, è ridotta a L. 421.298.023.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1995.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto l'art. 2, punto 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Vista la domanda di riconoscimento del titolo di studio presentata da Carole Tobbo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo;

Visto il «Diplome de bachelier technicien» conseguito presso l'Accademia nazionale di Parigi in data 26 giugno 1981 ed il relativo piano di studio;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 25 febbraio 1992 dal consolato d'Italia a Parigi;

Considerato che il diploma conseguito dall'interessata può essere equiparato a quello italiano di «segretario di amministrazione», riconosciuto valido ai fini dell'iscrizione al ruolo mediatori;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 22 dicembre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

Il titolo di studio in premessa indicato, conseguito in Francia da Carole Tobbo, nata a Parigi il 4 marzo 1963, è riconosciuto valido per l'iscrizione in Italia al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

Roma, 20 gennaio 1995

Il direttore generale: VISCONTI

95A0753

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 dicembre 1994.

Approvazione dell'elenco dei tratti dei corsi d'acqua di competenza statale del bacino idrografico del fiume Po ove è necessario intervenire con un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture e di interventi di sistemazione idraulica e di ripristino delle sezioni di deflusso.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.»;

Visto, in particolare, l'art. 4 del richiamato decreto-legge che, ai commi 2 e 3, dispone, tra l'altro, la realizzazione di un piano straordinario di interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture, nonché a procedere alla esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso sui tratti dei corsi d'acqua del bacino idrografico del Po di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

Vista la nota n. 16567 del 7 dicembre 1994, a firma del presidente del magistrato per il Po, con cui sono stati indicati i tratti dei corsi d'acqua di competenza statale del bacino padano da inserire nel decreto ministeriale sopracitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione dei tratti dei corsi d'acqua del bacino idrografico del fiume Po, di competenza statale, ove è necessario intervenire ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, è approvato l'allegato elenco dei tratti dei corsi d'acqua di competenza statale del bacino idrografico del fiume Po ove è necessario intervenire con un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture e di interventi di sistemazione idraulica e di ripristino delle sezioni di deflusso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: RADICE

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE TRATTE DEI CORSI D'ACQUA DEL BACINO DEL PO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI URGENTI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 646/1994

1) Fiume Bormida di Millesimo - Tutta la tratta del comune di Millesimo alla confluenza con il fiume Tanaro.

2) Bormida di Spigno - Tratta in corrispondenza del comune di Cairo Montenotte (Savona)

3) Torrente Uzzone - Tutta la tratta dal comune di Grottasecca al comune di Cortemilia.

4) Torrente Orba - Dal comune di Ovada fino alla confluenza con il fiume Bormida.

5) Torrente Scrivia - Dal comune di Serravalle Scrivia fino alla confluenza con il fiume Bormida.

6) Torrente Grue - Dal comune di Sarezzano fino alla confluenza con il fiume Po.

7) Torrente Curone - Dal comune di Brignano al comune di Volpedo.

8) Torrente Scuropasso - Da Broni alla confluenza in Po.

9) Fiume Tanaro - Dal comune di Garessio fino alla confluenza con il fiume Po.

10) Torrente Belbo - Dal comune di Castino alla confluenza con il fiume Tanaro.

11) Torrente Stura di Demonte - Tratta in comune di Fossano.

12) Torrente Maira - Tratta in comune Savigliano.

13) Torrente Varaita - Tratta in comune di Lagnasco.

14) Torrente Pellice - Dal comune di Villar Pellice fino alla confluenza con il fiume Po.

15) Torrente Chisola - Tutta la tratta dal comune di Cumiana alla confluenza con il fiume Po.

16) Torrente Lemina - Tratta in comune di Pinerolo.

17) Fiume Dora Riparia - Tratta da Susa alla confluenza in Po.

18) Fiume Stura di Lanzo - Dal comune di Borgaro alla confluenza in Po.

19) Torrente Banna - Tratta in comune di Santena.

20) Torrente Malone - Dal comune di Front alla confluenza in Po.

21) Torrente Orco - Dal comune di Pont Canavese alla confluenza in Po.

22) Fiume Dora Baltea - Dal comune di Quincinetto al comune di Crescentino (confluenza in Po).

23) Fiume Sesia - Dal comune di Pila Scopello al comune di Vercelli.

24) Torrente Nizza - Tutta la tratta fino alla confluenza in Belbo.

25) Torrente Elvo - Dal comune di Carisio fino al comune di Quinto.

26) Torrente Borbore - Dal comune di Canale fino alla confluenza con il Triversa.

27) Torrente Triversa - Tratta da Villafranca d'Asti.

28) Torrente Mellea - Tratta in comune di Savigliano.

29) Fiume Toce - Tratta compresa tra il comune di Crevoladossola e Gravellona Toce.

30) Fiume Po - Dalla confluenza con il Pellice al delta compresi i suoi rami.

31) Fiume Ticino - Dal comune di Vizzola a confluenza Po

32) Fiume Tresa - Tratta compresa in comune di Luino

33) Torrente Boesio - Tratta compresa in comune di Laveno Mombello

34) Fiume Olona - Dal comune di Varese al comune di Rho

35) Torrente Arno - Dal comune di Solbiate a Samarate

36) Torrente Margorabbia - Tratta in comune di Luino.

37) Torrente Mera - Dal comune di Gordana a Samolaco.

38) Fiume Adda - Da Tirano a Colico e da Cassano d'Adda alla confluenza in Po.

39) Torrente Pioverna - Dal comune di Introbio al comune di Taceno.

40) Fiume Serio - Dal comune di Seriate a Castelgabbiano.

41) Fiume Serio Morto - Dal comune di Castelleone a Pizzighettone.

42) Fiume Lambro Settentrionale - Dal comune di Monza alla confluenza in Po.

43) Fiume Lambro Meridionale - Da Opera alla confluenza in Po.

44) Torrente Mortizza - Da Guardamiglio a S. Rocco al Porto.

45) Torrente Grigna - Dal comune di Bienno ad Esine.

46) Fiume Oglio - Dal comune di Ponte di Legno a Costa Volpino e da Rudiano alla confluenza del Po.

47) Torrente Cherio - Tratta in comune di Casazza.

48) Fiume Mella - Da Villa Carcina a Brescia e da Capriano alla confluenza in Oglio.

49) Fiume Chiese - In comune di Ponte Caffaro e da Montichiari alla confluenza in Oglio.

50) Torrente Garza - Da Goito alla confluenza in Po.

51) Fiume Mincio - Da Mantova alla confluenza in Po.

52) Fiume Trebbia - Da Bobbio alla confluenza in Po.

53) Fiume Nure - Da Ponte Dell'Oglio alla confluenza in Po.

54) Torrente Arda - Comune di Cortemaggiore.

55) Torrente Ghiara - Tratta in comune di Salsomaggiore.

56) Fiume Taro - Da Fontanellato alla confluenza in Po.

57) Torrente Stirone - Da Soragna alla confluenza in Taro.

58) Torrente Parma - Da Langhirano a Lesignano e da Montechiarugolo alla confluenza in Po.

59) Torrente Enza - Da Canossa alla confluenza in Po.

60) Torrente Crostolo - Da Vezzano sul Crostolo alla confluenza in Po.

61) Rodano-Canalazzo Tassone - Tratta in comune di Reggio Emilia.

62) Fiume Secchia - Da Baiso a confluenza in Po.

63) Fiume Panaro - Da Savignano a confluenza in Po, compreso il naviglio di Modena.

95A0728

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 febbraio 1995.

Criteri e modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce che «Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Ritenuto opportuno fissare criteri e modalità di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti dei comitati di sorveglianza delle società sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi delle sopra citate norme, sulla base della complessità della procedura, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con cui sono state condotte le relative procedure;

Decreta:

Art. 1.

Al commissario liquidatore, ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, delle società assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, spetta un compenso non superiore a 120 milioni lordi annui, determinato dal Ministro del tesoro tenuto conto della complessità della procedura, dell'opera prestata, dell'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, nonché della sollecitudine con cui vengono condotte le relative procedure.

Qualora sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore, ovvero ai commissari liquidatori, spetta una maggiorazione fino al 50% del compenso come sopra determinato.

Art. 2.

Al commissario liquidatore che, per giustificati motivi, cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura liquidatoria spetta un compenso determinato ai sensi dell'art. 1 diviso per dodici mesi e moltiplicato per i mesi in cui egli ha effettivamente prestato l'opera.

Art. 3.

Nel caso in cui a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono nominati tre commissari liquidatori, il compenso dovuto a ciascuno di loro è determinato moltiplicando per due il compenso previsto per il solo commissario e dividendo il risultato così ottenuto per tre. Lo stesso criterio si applica anche nei casi previsti dall'art. 2.

Art. 4.

Al commissario ovvero ai commissari liquidatori spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute, comprese quelle relative ai trasferimenti dalla sede di residenza, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità.

Art. 5.

A ciascun componente del comitato di sorveglianza delle società assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa spetta un compenso forfettario non superiore a 20 milioni. Al presidente del comitato, se nominato, compete inoltre una maggiorazione non superiore al 50% del compenso spettante agli altri membri.

Ai componenti il predetto comitato di sorveglianza compete, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute, comprese quelle relative ai trasferimenti dalla sede di residenza, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità.

Ai componenti del comitato di sorveglianza nominati in rappresentanza dei creditori compete unicamente il rimborso delle spese, legittimamente sostenute e documentalmente provate, eventualmente sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato.

Art. 6.

Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso annuale, su richiesta del commissario liquidatore all'autorità di vigilanza, per non più di due volte l'anno. Tali acconti, che vengono corrisposti nel corso dell'anno, non possono eccedere complessivamente il 70% del compenso annuo determinato ai sensi dell'art. 1.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche a tutte le procedure in corso.

Art. 8.

I predetti compensi graveranno sulle somme realizzate dalla liquidazione dell'attivo delle società di cui al precedente art. 1. Gli eventuali acconti erogati fino alla data del presente decreto concorrono al raggiungimento dei limiti annui lordi del compenso determinato dal Ministro del tesoro, ai sensi dello stesso art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A0844

DECRETO 3 febbraio 1995.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 20949 del 24 gennaio 1995 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente

ORO
- I — In cassa . . . L.
- II — In deposito all'estero . . . »

CREDITI IN ORO (IME) . . . L.

CASSA . . . »

RISCONTI E ANTICIPAZIONI
- I — Risconto di portafoglio . . . L.
- II — Anticipazioni:
  - in conto corrente . . . L.
  - a scadenza fissa . . . »
  - di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »
- III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.

EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.

ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA
- I — ECU . . . L.
- II — Altre attività:
  - biglietti e divise . . . L.
  - corrispondenti in conto corrente . . . »
  - depositi vincolati . . . »
  - diverse . . . »

CREDITI IN DOLLARI (IME) . . . L.

UFFICIO ITALIANO CAMBI
- I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.
- II — Conti speciali . . . »

CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:
- I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 . . . L.
- II — Altri . . . »

CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.

TITOLI DI PROPRIETÀ
- I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
  - in libera disponibilità . . . L.
  - ex legge 483/93 in libera disponibilità . . . »
  - per investimento delle riserve statutarie . . . »
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- II — Titoli di società ed enti:
  - per investimento delle riserve statutarie . . . L.
  - per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- III — Azioni e partecipazioni:
  - di società ed enti controllati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . . . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
  - di società ed enti collegati:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . . . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
  - di altre società ed enti:
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie . . . L.
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »

FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.

PARTECIPAZIONE ALL'IME . . . »

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)
- I — Procedure, studi e progettazioni . . . L.
- II — Altri oneri pluriennali . . . »

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- I — Immobili ad uso degli uffici . . . L.
- II — Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
- III — Mobili . . . »
- IV — Impianti . . . »
- V — Monete e collezioni . . . »
- meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . »

ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.

RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI
- I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.
- II — Biglietti di banca in fabbricazione . . . »
- III — Altre . . . »

PARTITE VARIE
- I — Acconti a fornitori . . . L.
- II — Debitori diversi:
  - poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.
  - altri debitori . . . »
- III — Altre . . . L.

RATEI . . . L.

RISCONTI . . . »

SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »

L.

CONTI D'ORDINE
- I — Titoli e altri valori . . . L.
- II — Depositari di titoli e valori . . . »
- III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . »
- IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »
- V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) . . . »
- VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »
- VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »

TOTALE . . . L.

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

95A0803

PASSIVO			Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		
VAGLIA CAMBIARI	»		
ALTRI DEBITI A VISTA			
I Ordini di trasferimento	L.		
II Altri	»		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE			
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.		
II Di altri enti	»		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.		
II Società costituende	»		
III Altri	»		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I Depositi in valuta estera	L.		
II Conti dell'estero in lire	»		
III Altre	»		
DEBITI IN ECU (IME)	L.		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		
III Svalutazione portafoglio	»		
IV Oscillazione cambi	»		
V Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera c), T.U.I.R.	»		
VI Oscillazione titoli	»		
VII Copertura perdite eventuali	»		
VIII Assicurazione danni	»		
IX Ricostruzione immobili	»		
X Rinnovamento impianti	»		
XI Imposte	»		
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»		
PARTITE VARIE			
I Creditori diversi	L.		
II Altre	»		
RATEI	L.		
RISCONTI	»		
CAPITALE SOCIALE	»		
RISERVA ORDINARIA	»		
RISERVA STRAORDINARIA	»		
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		
	L.		
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		
II Titoli e valori presso terzi	»		
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»		
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»		
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»		
TOTALE	L.		

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 1995.

Coefficienti di adeguamento ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che stabilisce i criteri di determinazione dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende noti, con proprio decreto, i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;

Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, conseguite nel periodo di imposta 1994, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base dei coefficienti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1994	1,0000	1969	11,9221
1993	1,0393	1968	12,2568
1992	1,0830	1967	12,4130
1991	1,1416	1966	12,6613
1990	1,2147	1965	12,9147
1989	1,2888	1964	13,4758
1988	1,3740	1963	14,2748
1987	1,4421	1962	15,3477
1986	1,5087	1961	16,1305
1985	1,6007	1960	16,6020
1984	1,7384	1959	17,0429
1983	1,9223	1958	16,9716
1982	2,2104	1957	17,7847
1981	2,5717	1956	18,1282
1980	3,0526	1955	19,0302
1979	3,6981	1954	19,5644
1978	4,2801	1953	20,0904
1977	4,8129	1952	20,4816
1976	5,6840	1951	21,3517
1975	6,6230	1950	23,4257
1974	7,7601	1949	23,1111
1973	9.2690	1948	23,4498
1972	10,2302	1947	24,8287
1971	10,8050	1946	40,2376
1970	11,3452	1945	47,4880

95A0843

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 1995.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., con sede in San Gallo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Vista l'istanza con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 19 gennaio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito alla soprarichiamata istanza presentata dalla Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., rappresentanza generale per l'Italia;

Autorizza

la Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., con sede in San Gallo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A0822

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 530 del 30 novembre 1990, istitutivo del corso di laurea in «scienze ambientali»;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità ed urgenza di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

In calce alla tabella 1 dell'art. 142 è aggiunto il seguente insegnamento:

67 - Chimica dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1994

Il rettore: OCCHIOCUPO

95A0804

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte relativa alla facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne»;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1991, relativo alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) con soppressione della locuzione, indicata fra parentesi, «europee»;

Viste le proposte di modifica dell'ordinamento didattico formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 settembre 1994;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 43, titolo II, capo III, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, vengono inseriti, rispettivamente nell'area *C* e nell'area *D*, gli insegnamenti di seguito elencati:

C) *Area delle scienze del linguaggio:*

9. Dialettologia italiana.

D) *Area delle scienze glottodidattiche:*

9. Glottologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 25 gennaio 1995

Il rettore: OCCHIOCUPO

95A0805

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 8 febbraio 1995, n. **60147**.

Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di conservazione dei prodotti della pesca in Mediterraneo.

A tutte le capitanerie di porto
Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale delle capitanerie di porto
e, per conoscenza:
Alla Federcoopesca
Alla Lega pesca
Alla AGCI
Alla UNCI
Alla Federpesca
Alla Commissione delle Comunità europee - D.G. XIV - BRUXELLES

Sono stati sottoposti a questa amministrazione numerosi quesiti in ordine alla portata delle disposizioni del regolamento indicato in oggetto, concernenti le nuove taglie minime dei prodotti ittici, in rapporto alla normativa nazionale, recata in materia dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni nazionali, contenute nella citata normativa, che non risultino incompatibili con il nuovo regime introdotto dal regolamento (CE) n. 1626/94, continuano a trovare applicazione.

Si ritengono pertanto pienamente applicabili le norme di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, in base alle quali i pescatori possono immettere sul mercato prodotti ittici, la cui quantità complessiva sia costituita per non più del 10% da pesci di dimensioni inferiori a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Resta inteso che il pescato di dimensioni inferiori a quelle previste dalla normativa comunitaria, commercializzabile in Italia nel predetto limite del 10%, non può essere immesso nei mercati degli altri Paesi.

Le capitanerie di porto sono pregate di dare la più ampia diffusione alla presente circolare presso le altre autorità, che esercitino la vigilanza sulla pesca, i competenti servizi delle unità sanitarie locali, nonché presso il ceto peschereccio interessato.

Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: LUCHETTI

95A0823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, giovedì 23 febbraio 1995, alle ore 15,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

95A0886

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Canale Monterano (Roma) con deliberazione n. 47 del 23 settembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1994 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona della rag. Antonia Paoluzzi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Roma, con nota n. 13330/67/94 Gab Serv. amm. civ. prot. civ. del 23 novembre 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Antonia Paoluzzi ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Maurizio Feligioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 il dott. Maurizio Feligioni è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della rag. Antonia Paoluzzi.

Il consiglio comunale di Morcone (Benevento) con deliberazione n. 20 del 2 settembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Pasquale Incarnato, del dott. Giovanni Cuomo e del dott. Pasquale Gallucci per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

95A0807

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla Fondazione opera impiegate, in Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1995 la Fondazione opera impiegate, con sede in Milano - Via S. Vincenzo n. 7, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Enrica Pecchi con testamento olografo in data 9 dicembre 1979, consistente nella giacenza in un conto corrente (n. 100/4558/00) presso la Banca Credit West - Agenzia n. 2 - Milano, intestato a Enrica Pecchi, ammontante a L. 28.362.027, come da verbale 3 febbraio 1981, rep. n. 10633/2120, ricevuto dal notaio dott. Enrico Lainati.

95A0742

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale di S. Luce e Orciano Pisano» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pieve di S. Luce.

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1995 il dott. Franco Sadun è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale di S. Luce e Orciano Pisano» - Soc. coop. a r.l., con sede in Pieve di S. Luce (Pisa), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 10 ottobre 1994, in sostituzione del rag. Giovanni Figlini, che ha rinunciato all'incarico.

95A0756

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 4 gennaio 1995, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di pesca «Cooperativa ittica Tirreno - Soc. a r.l.», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Galafate-Orlandi, in data 24 marzo 1986, repertorio n. 63205, registro società n. 14870, tribunale di Lucca, Busc n. 1261/218166;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di facchinaggio e di traslochi Il Corallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita per rogito Biondi Della Sdriscia, in data 20 maggio 1985, repertorio n. 137455, registro società n. 10946, tribunale di Livorno, Busc n. 1332/212693;

società cooperativa mista «La Scintilla» (Iskra) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti, in data 13 settembre 1989, repertorio n. 69822, registro società n. 7762, tribunale di Grosseto, Busc n. 1320/243409;

società cooperativa mista «Nuova Santa Ninfa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Isola del Giglio (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa in data 22 novembre 1989, repertorio n. 161817, registro società n. 7853, tribunale di Grosseto, Busc n. 1327/245494;

società cooperativa mista «Ildebrando - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pitigliano (Grosseto), costituita per rogito Dominici, in data 1° giugno 1988, repertorio n. 12137, registro società n. 7267, tribunale di Grosseto, Busc n. 1292/235277;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi finanziari diretti - Cooperativa a responsabilità limitata» (in sigla «Ser.Fi.Di. - Coop. a r.l.», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo, in data 18 gennaio 1983, repertorio n. 22751, registro società n. 5451, tribunale di Trani, Busc n. 5062/197579;

società cooperativa di produzione e lavoro «Christin - Confezioni artistiche dipinte a mano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro, in data 19 febbraio 1987, repertorio n. 87515, registro società n. 11099, tribunale di Lecce, Busc n. 2705/229399;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.G.I. - Coop. iniziative giovanili imprenditoriali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collepasso (Lecce), costituita per rogito Placi, in data 10 gennaio 1986, repertorio n. 73069, registro società n. 9624, tribunale di Lecce, Busc n. 2525/221331;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Agridomani a r.l.», con sede in Matino (Lecce), costituita per rogito Cascione, in data 10 marzo 1986, repertorio n. 39384, registro società n. 9702, tribunale di Lecce, Busc n. 2481/219578;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro studi fisici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Buonerba, in data 1° febbraio 1985, repertorio n. 7286, registro società n. 8434, tribunale di Lecce, Busc n. 2203/209921;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Sud Salento - a r.l.», con sede in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Franco, in data 30 aprile 1986, repertorio n. 200109, registro società n. 9909, tribunale di Lecce, Busc n. 2510/221095;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa centro studi Jean Jacques Rousseau - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Quaranta, in data 18 giugno 1985, repertorio n. 3521, registro società n. 7439, tribunale di Taranto, Busc n. 1706/213567;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gioia sanitas - Servizi sociali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amore, in data 16 gennaio 1986, repertorio n. 12400, registro società n. 8215, tribunale di Taranto, Busc n. 1904/226914;

società cooperativa di produzione e lavoro «Zodiaco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise, in data 21 febbraio 1986, repertorio n. 39022, registro società n. 8143, tribunale di Taranto, Busc n. 1798/221382;

società cooperativa di produzione e lavoro «Watchman - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Leccese, in data 11 maggio 1987, repertorio n. 5289, registro società n. 8926, tribunale di Taranto, Busc n. 1933/229325;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eidos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Garofalo, in data 28 giugno 1985, repertorio n. 2736, registro società n. 7453, tribunale di Taranto, Busc n. 1695/212973;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ori di Taranto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro, in data 24 febbraio 1987, repertorio n. 18366, registro società n. 8706, tribunale di Taranto, Busc n. 1896/226906;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.J.P.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amore, in data 10 febbraio 1986, repertorio n. 12547, registro società n. 8216, tribunale di Taranto, Busc n. 1903/226913;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Fliaci - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise, in data 16 gennaio 1988, repertorio n. 42954, registro società n. 9265, tribunale di Taranto, Busc n. 1975/232845;

società cooperativa di produzione e lavoro «Social Warcks - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio, in data 19 marzo 1985, repertorio n. 4762, registro società n. 7403, tribunale di Taranto, Busc n. 2210/256148;

società cooperativa di produzione e lavoro «Marina di Leporano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Leporano-Gandoli (Taranto), costituita per rogito Garofalo, in data 19 gennaio 1988, repertorio n. 8567, registro società n. 9288, tribunale di Taranto, Busc n. 1970/232840;

società cooperativa di produzione e lavoro «Martina 2000 Società cooperativa a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Torricella, in data 28 novembre 1984, repertorio n. 15477, registro società n. 7219, tribunale di Taranto, Busc n. 1660/210309;

società cooperativa di trasporto «Il Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maruggio (Taranto), costituita per rogito Garofalo, in data 18 settembre 1986, repertorio n. 5296, registro società n. 8369, tribunale di Taranto, Busc n. 1838/223342;

società cooperativa di produzione e lavoro «Euro-City-Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Scarano, in data 4 aprile 1990, repertorio n. 264013, registro società n. 10773, tribunale di Taranto, Busc n. 2135/249948;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cartoni per imballaggi - Massafra (C.I.M.) - Coop. a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano, in data 19 giugno 1973, repertorio n. 108310, registro società n. 3742, tribunale di Taranto, Busc n. 822/126207;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coopertessil - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cellino San Marco (Brindisi), costituita per rogito Colucci, in data 23 marzo 1984, repertorio n. 126538, registro società n. 3177, tribunale di Brindisi, Busc n. 1455/204564;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primavera» cop. a responsabilità limitata», con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri, in data 11 aprile 1986, repertorio n. 71807, registro società n. 4126, tribunale di Brindisi, Busc n. 1688/219703;

società cooperativa mista «R.R.T. - Riconversione riabilitazione tecnologica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Mazzeo, in data 26 ottobre 1988, repertorio n. 11938, registro società n. 9883, tribunale di Foggia, Busc n. 3965/242616;

società cooperativa mista «T.I.P. - Tecnologia, innovazione e produzione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Mazzeo, in data 26 ottobre 1988, repertorio n. 11936, registro società n. 9884, tribunale di Foggia, Busc n. 3961/242612;

società cooperativa mista «Raffaele Marasco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Carusillo, in data 3 giugno 1985, repertorio n. 28705, registro società n. 7336, tribunale di Foggia, Busc n. 3219/212374;

società cooperativa mista «I.P.I. Interventi pugliesi innovativi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foggia, costituita per rogito Mazzeo, in data 26 ottobre 1988, repertorio n. 11937, registro società n. 9890, tribunale di Foggia, Busc n. 3963/242614;

società cooperativa mista «Cooperativa socio assistenziale Cerchio a r.l.», con sede in Mattinata (Foggia), costituita per rogito Frattarolo, in data 19 dicembre 1984, repertorio n. 23954, registro società n. 6958, tribunale di Foggia, Busc n. 3044/208372;

società cooperativa mista «Miale da Troia servizi di vigilanza e scorta a r.l.», con sede in Troia (Foggia), costituita per rogito Sabuzi Giuliani, in data 26 agosto 1983, repertorio n. 15022, registro società n. 1362, tribunale di Lucera, Busc n. 2846/200077;

società cooperativa di pesca «Giovanni Paolo II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Zapponeta (Foggia), costituita per rogito Finizia, in data 16 marzo 1987, repertorio n. 140226, registro società n. 8841, tribunale di Foggia, Busc n. 3626/226282;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31926, registro società n. 10792, tribunale di Rimini, Busc n. 2397/241635;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Palermo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31936, registro società n. 10789, tribunale di Rimini, Busc n. 2394/241632;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Verona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31931, registro società n. 10784, tribunale di Rimini, Busc n. 2396/241634;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31930, registro società n. 10783, tribunale di Rimini, Busc n. 2393/241631;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Messina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì) costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31935, registro società n. 10788, tribunale di Rimini, Busc n. 2390/241628;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Pescara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31929, registro società n. 10782, tribunale di Rimini, Busc n. 2392/241630;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Firenze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31924, registro società n. 10790, tribunale di Rimini, Busc n. 2389/241627;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Cagliari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31934, registro società n. 10787, tribunale di Rimini, Busc n. 2395/241633;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31933, registro società n. 10786, tribunale di Rimini, Busc n. 2388/241626;

società cooperativa mista «Fiduciario 2000 - Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci, in data 14 dicembre 1988, repertorio n. 31928, registro società n. 10794, tribunale di Rimini, Busc n. 2399/241880.

95A0757

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio Casadei, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e unità di S. Mauro Pascoli (Forlì), per il periodo dal 21 aprile 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è progogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Inox tubi service ora Ugine S.r.l., con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1993 con decorrenza 21 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Alutekna S.p.a., con sede legale in Marcon (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, in favore dei lavoratori dipendenti dal Tubettificio europeo, con sede legale in Lecco ed unità produttiva in Anzio (Roma), fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Par., con sede in Cassino (Frosinone) e unità in Pianezza (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1994 al 13 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa Asita, con sede in Palermo e unità in Palermo, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 settembre 1993 al 14 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità in Villacidro (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994 al 2 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 3 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Sitea, con sede in Roma e unità in Avezzano (L'Aquila), Napoli e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 agosto 1994 al 16 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unità in Milano e Udine, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1994 al 28 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 29 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Savona e unità in Genova e Imperia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 novembre 1994 al 9 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiane Officine meccaniche italiane, con sede in Reggio Emilia e unità in Reggio Emilia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1994 al 28 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 ottobre 1994 al 28 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I A.B. Industria arredamenti Budrio, con sede in Budrio (Bologna) e unità in Budrio (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 agosto 1994 al 3 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 febbraio 1995 al 3 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Termini, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità in San Pietro Avellana (Isernia) e Sulmona (L'Aquila), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaeta Grafiche, con sede in Gaeta (Latina) e unità in Gaeta (Latina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sofital, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e unità in Cavazza (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1994 al 7 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 gennaio 1995 al 7 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icea Sud, con sede in Lanuvio (Roma) e unità in Velletri (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Edilest, con sede in Pordenone e unità in Casalgrande (Reggio Emilia), Codroipo (Udine), Pordenone, S. Donà di Piave (Venezia), San Martino Buon Albergo (Verona) e Selvazzano (Padova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 agosto 1994 al 16 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 febbraio 1995 al 16 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El.In. Elettronica industriale, con sede in Genova e unità in Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Sibillo, con sede in Casagiove (Caserta) e unità in Casagiove (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.Z. Progetti Group, con sede in Buia (Udine) e unità in Buia (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1994 al 29 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 marzo 1995 al 29 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.P. Nova, con sede in Buccinasco (Milano) e unità in Buccinasco (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 agosto 1992 al 3 febbraio 1993.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 febbraio 1993 al 3 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.T.I., con sede in Cagliari e unità in Portoscuso (Cagliari) e Portovesme (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1994 al 26 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 novembre 1994 al 26 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avery Etichette Italia dal 15 marzo 1994 Etichette Italia S.p.a., con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità in Paderno Dugnano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il n. 14602 dell'8 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Delfino, con sede in Settimo Milanese (Milano) e unità in Cremona, Mantova, Marghera (Venezia), Rosignano Solvay (Livorno), Sannazzaro (Pavia), Settimo Milanese sede stabilimento e installazione (Milano) e Turbigo (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benedetto Pastore, con sede in Piobesi Torinese (Torino) e unità in Piobesi Torinese (Torino), sede amministrativa e magazzino vendita di Torino e unità produttiva di Casoria (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità in Ferrara, Modena, Forlì, Padova, Rovigo, Trento, Arezzo, Frosinone e Cremona, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unità in Ferrara, Modena, Padova, Trento e Belluno, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.S.A.L., con sede in Piacenza e unità in Piacenza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Crivelli Sud, con sede in Taranto, cantieri di Castrovillari (Cosenza), Colleferro (Roma), Pignataro Maggiore (Caserta) e unità di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0854

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 25 febbraio 1994 al 24 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobelhaus, con sede in Boretto (Reggio Emilia) e unità di Boretto (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di quarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobelhaus, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria BPM, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria BMP, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 16 giugno 1993 al 15 dicembre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape unità mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova), con sede in Castelvetro (Modena) e unità di Riva Trigoso (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione

massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, di cui nove part-time da venti a quindici ore medie settimanali e una part-time da ventitre a sedici ore medie settimanali su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agape unità mensa c/o Fincantieri di Riva Trigoso (Genova), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasei unità, su un organico complessivo di sessantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 9 settembre 1993 al 5 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapo, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ital Green Oil, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasei unità, su un organico complessivo di ottantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ital Green Oil, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hobles, con sede in San Pietro al Natisone (Udine) e unità di San Pietro al Natisone (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di cinquantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hobles, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lestuzzi, con sede in Udine e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settanta unità, su un organico complessivo di ottanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lestuzzi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Montepulciano (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantotto unità, su un organico complessivo di ottantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. edilizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Abax informatica, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a ventidue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentanove unità, su un organico complessivo di quarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Abax informatica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 3 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sinco sistemi integrati di costruzione, con sede in Parma e unità di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantacinque unità, su un organico complessivo di centonovantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sinco sistemi integrativi di costruzione, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anderson's, con sede in Parma e unità di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, su un organico complessivo di cinquantanove unità

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 16395 del 23 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anderson's, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 30 ottobre 1993, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red Antonio Rossi e Figlio, con sede in Magenta (Milano) e unità di Magenta (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Red Antonio Rossi e Figlio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Comecol, con sede in Colleferro (Roma) e unità di Colleferro (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comecol, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentouno unità, di cui sette part-time da venti a quindici ore medie settimanali e una part-time da venti a sedici ore medie settimanali su un organico complessivo di trecentosessantanove unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosud, con sede in Roma e unità di Catania, Latina, Palermo, Pomezia (Roma) e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventuno mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di quarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geosud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intema, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantotto unità, su un organico complessivo di centonove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intema, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. Azienda Tabacchi Italiani, con sede in Roma e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventuno e sessanta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentotrentatre unità, su un organico complessivo di trecentosessantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. Azienda Tabacchi Italiani, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.I. Soc. Estrazione Inerti, con sede in Campagnano (Viterbo) e unità di Nepi località Valdiana (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.I. Soc. Estrazione Inerti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni Generali, con sede in Napoli e unità di Napoli, Roma e San Vittore (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di quarantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto Costruzioni Generali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzucchelli 1849, con sede in Castiglione Olona (Varese) e unità di Castiglione Olona (Varese) e Venegono Superiore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trecentotrentacinque unità, su un organico complessivo di seicentotredici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzucchelli 1849, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Telecomunicazioni, con sede in Cassina dè Pecchi (Milano) e unità di Biella (Vercelli), Ivrea (Torino), Campobasso, Parma, Cassina dè Pecchi e Cologno Monzese (Milano), Fidenza (Parma), Piacenza, Reggio Emilia, Genova, Macerata, Perugia, Pescara, Marcianise (Napoli), Roma, Belluno, Treviso e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a milleduecentocinquantanove unità, su un organico complessivo di quattromilatrecentodieci unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Telecomunicazioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo

comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanar, con sede in Milano e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settanta unità, su un organico complessivo di centoquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantanove unità, su un organico complessivo di ottantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.R. Costruzioni Meccaniche Rho, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette e cinquanta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventisei unità, su un organico complessivo di centoquarantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a C.M.R. Costruzioni Meccaniche Rho, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1994 al 14 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verrini Antonio, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di ventitré unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verrini Antonio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 23 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colette, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatré unità, su un organico complessivo di sessantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colette, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 14 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olcese Ricci, con sede in Sori (Genova) e unità di Sori (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, di cui per un lavoratore part-time da venti a dodici ore medie settimanali e per un lavoratore part-time da ventisei a sedici ore medie settimanali, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olcese Ricci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Italsolafer, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italsolafer, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SE.GE.DA., con sede in Affile (Roma) e unità di Affile (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di quarantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SE.GE.DA., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gifas Elettronic, con sede in Massarosa (Lucca) e unità di Massarosa (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di cinquantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gifas Elettronic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Faro, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Faro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Dipenta Costruzioni, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantuno unità, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Dipenta Costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Musilli Prefabbricati, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino e San Vittore (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di sessantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Musilli Prefabbricati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A0855

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 19/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «TENOLONE» 30 compresse × mg 125.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società F.I.R.M.A. S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 20/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «SPASMOPRIV» 30 capsule da mg 100.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative ai controlli analitici sulla materia prima, i controlli sul semilavorato «capsule di gelatina molle», le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla società F.I.R.M.A. S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 21 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «CATAPRESAN» 5 fiale × ml 1 uso s.c., i.m. o e.v.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10

Modifica apportata: produttore: la produzione della preparazione di cui trattasi è ora effettuata anche dalla società Boehringer Ingelheim KG nello stabilimento sito in Ingelheim am Rhein (Germania).

I controlli analitici ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 22 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «BUSCOPAN» 6 fiale × ml 1 uso i m. o e v.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore: la produzione della preparazione di cui sopra è ora effettuata anche dalla società Boehringer Ingelheim KG nello stabilimento sito in Ingelheim am Rhein (Germania).

I controlli analitici nonché le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 23 1995 del 3 febbraio 1995

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 20, codice fiscale 03988550376.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale della società titolare dell'A.I.C. da Gazzoni 1907 S.p.a. a Gazzoni 1907 S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 20, codice fiscale 03988550376.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 24 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «TONOFOLIN» 20 compresse da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese).

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in Erba (Como).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 26 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «OVERAL» 12 compresse × mg 150.

Titolare A.I.C.: società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative alle operazioni terminali di confezionamento nonché ai controlli sul prodotto finito sono ora effettuate anche dalla società F.I.R.M.A. S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 27 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «GLUTARASE» 30 compresse da mg 300.

Titolare A.I.C.: società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché le operazioni terminali di confezionamento della preparazione sopraindicata sono ora effettuati anche dalla società F.I R.M.A. S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 28 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «CITOFUR» 30 capsule da mg 200.

Titolare A I C.: società Shinka Pharmaceutical Co Ltd di Tokio (Giappone), rappresentata in Italia dalla società Istituto Luso Farmaco d'Italia S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: le fasi produttive relative alle operazioni terminali di confezionamento (inserimento delle capsule in blister ed astucciamento) nonché ai controlli sul prodotto finito sono ora effettuate anche dalla società F.I.R.M.A. S p a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 29 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «BARALGINA» 5 supposte per adulti e 5 supposte per bambini.

Titolare A.I C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopraindicate sono ora effettuati anche dalla società Usiphar - Société des usines pharmaceutiques Roussel Uclaf nello stabilimento sito in Compiègne (Francia). Le operazioni terminali di confezionamento delle medesime preparazioni possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila).

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 30 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «RIBOMED» 12 capsule, 12 bustine, polvere g 60 per sciroppo estemporaneo.

Titolare A I.C.: Maggioni-Winthrop S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopraindicate sono ora effettuati anche dalla società Mundipharma-Pioter S.r l., nello stabilimento sito in Opera (Milano). I controlli sono effettuati anche nello stabilimento Sanofi Winthrop sito in Milano, via Piranesi, 38.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 31 1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «TROSYD» schiuma dermica all'1% - 6 bustine.

Titolare A.I C.: Roerig farmaceutici S r l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50.

Modifica apportata: produttore: la fase produttiva relativa al confezionamento in bustine della preparazione sopraindicata è ora effettuata dalla società R.p. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20.100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 34/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «CEDAX» flacone da g 15 di granulato per sospensione orale 36 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89.

Modifica apportata: confezionamento: il cucchiaino dosatore inserito nell'astuccio contenente il flacone da g 15 di granulato è ora sostituito con dosatore a siringa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti il dosatore precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 35/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «PANACEF»: 12 compresse × mg 375, 8 compresse × mg 500 e 6 compresse × mg 750.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: denominazione: le preparazioni compresse × mg 375, compresse × mg 500 e compresse × mg 750 sono ora denominate, rispettivamente «PANACEF RM 375», «PANACEF RM 500» e «PANACEF RM 750».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 37/1995 del 3 febbraio 1995

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli, 15, codice fiscale 06325010152.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale della società titolare dell'A.I.C. da Marco Viti farmaceutici S.p.a. a Boots Healthcare farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli, 15, codice fiscale 06325010152.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 38/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinali: «Sciroppo FAMEL» flac. × ml 200 e «OPTREX» flaconi da ml 110 e da ml 300 di bagno oculare, flacone gocce × ml 10.

Titolare A.I.C.: Optrex Ltd di Nottingham (Inghilterra), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Boots Italia S.p.a., con sede legale domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A, codice fiscale 00795170158.

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli, 15, codice fiscale 06325010152.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 39/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «ESAPENT» 20 capsule × mg 1000 ed «ESAPENT Mite» 30 capsule × mg 500.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, codice fiscale 07089990159.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento delle preparazioni sopraindicate sono ora effettuate anche nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 40/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «RILAPROST» 30 capsule × mg 160.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata: produttore: le operazioni di confezionamento in capsule di gelatina molle della preparazione sopraindicata sono ora effettuate anche dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 41/1995 del 3 febbraio 1995

Specialità medicinale: «VIDEX» nelle preparazioni:

«25» - 60 compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 25;

«50» - 60 compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 50;

«100» - 60 compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 100;

«150» - 60 compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 150.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73.

Modifiche apportate:

composizione, limitatamente agli eccipienti:

per la preparazione compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 25: principio attivo: invariato; eccipienti: calcio carbonato 550,0 mg; idrossido di magnesio 250,0 mg; aspartame 65,0 mg; sorbitolo 342,0 mg; cellulosa microcristallina 683,0 mg; crospovidone 100 mg; aroma di arancia 50,0 mg; magnesio stearato 35,0 mg;

per la preparazione compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 50; principio attivo: invariato; eccipienti: calcio carbonato 550,0 mg; idrossido di magnesio 250,0 mg; aspartame 65,0 mg; sorbitolo 333,0 mg; cellulosa microcristallina 667,0 mg; crospovidone 100 mg; aroma di arancia 50,0 mg; magnesio stearato 35,0 mg;

per la preparazione compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 100; principio attivo: invariato; eccipienti: calcio carbonato 550,0 mg; idrossido di magnesio 250,0 mg; aspartame 65,0 mg; sorbitolo 319,0 mg; cellulosa microcristallina 634,0 mg; crospovidone 100 mg; aroma di arancia 50,0 mg; magnesio stearato 35,0 mg;

per la preparazione compresse masticabili dispersibili tamponate × mg 150; principio attivo: invariato; eccipienti: calcio carbonato 550,0 mg; idrossido di magnesio 250,0 mg; aspartame 65,0 mg; sorbitolo 300,0 mg; cellulosa microcristallina 600,0 mg; crospovidone 100 mg; aroma di arancia 50,0 mg; magnesio stearato 35,0 mg;

produttore: le operazioni terminali di confezionamento nonché i controlli sul prodotto finito delle preparazioni di cui trattasi sono ora effettuati dalls società Bristol Myers Squibb nello stabilimento sito in Epernon (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

95A0827

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto 13 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1994, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221, è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso il prof. Franco Montacchini.

95A0808

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1612,66
ECU	2003,25
Marco tedesco	1062,71
Franco francese	306,65
Lira sterlina	2523,33
Fiorino olandese	948,07
Franco belga	51,630
Peseta spagnola	12,309
Corona danese	269,81
Lira irlandese	2510,43
Dracma greca	6,784
Escudo portoghese	10,299
Dollaro canadese	1149,03
Yen giapponese	16,361
Franco svizzero	1259,89
Scellino austriaco	151,00
Corona norvegese	242,65
Corona svedese	217,79
Marco finlandese	345,84
Dollaro australiano	1202,72

95A0887

Nomina del liquidatore della Cassa conguaglio per il settore telefonico

Con provvedimento del ragioniere generale dello Stato del 31 gennaio 1995 il dott. Lucio Brundu - dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato, è stato nominato liquidatore della Cassa conguaglio per il settore telefonico.

95A0828

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ugento

La giunta della regione Puglia con atti n. 3846 del 1° agosto 1989 e n. 1031 del 2 marzo 1990 esecutivi a norma di legge, ha deliberato l'approvazione definitiva con modifiche e prescrizioni, anche ai fini delle osservazioni presentate, del piano regolatore generale del territorio del comune di Ugento (Lecce) adottato dal consiglio comunale con deliberazioni n. 59/1982 e n. 240/1988.

Le modifiche e prescrizioni con le quali è stato approvato il piano sono contenute ed esplicitate nelle deliberazioni della giunta regionale.

95A0745

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Battaglia Terme, in Battaglia Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 4462 del 27 settembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Battaglia Terme, con sede in Battaglia Terme, viale S. Elena n. 34, partita IVA n. 00230430282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Terme Euganee», sito in comune di Battaglia Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol e grotta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Arboit Mario.

95A0746

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

H15X - Estimo;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0831

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia medievale (settore scientifico-disciplinare M01X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0832

Riapertura dei termini per la copertura mediante trasferimento di posti vacanti di professori universitari di ruolo di prima fascia

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, facendo riferimento all'avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1993, sono riaperti i termini per la copertura mediante trasferimento di dodici posti di professore universitario di ruolo di prima fascia appresso indicati:

storia del diritto romano;

diritto della banca della borsa e delle assicurazioni;

giustizia costituzionale;

istituzioni di diritto penale;

diritto della famiglia;

diritto ecclesiastico;

diritto processuale civile;

diritto romano (biennale);

diritto romano (biennale);

diritto comune;

filosofia del diritto;

scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0830

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per l'insegnamento che si intende affidare sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N05X - Diritto dell'economia; insegnamento che si intende affidare: «Diritto delle assicurazioni».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A0833

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189